



UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO N. 62 DATA COMUNICATO 22/10/2026

STAGIONE SPORTIVA 2026/2027

Sommario

COMUNICAZIONI	1230
Comunicazioni L.N.D.....	1230
Campagna Komen Italia "Ottobre Rosa"	1230
Comunicazioni Segreteria.....	1231
COPPA ITALIA DI ECCELLENZA: GARA DI FINALE S.S. 2026/2027	1231
Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19	1232
CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE.....	1233

COMUNICAZIONI

Comunicazioni L.N.D.

Campagna Komen Italia “Ottobre Rosa”

Si informa che la Lega Nazionale Dilettanti, attraverso il proprio Dipartimento di Responsabilità Sociale, ha aderito alla campagna di Komen Italia sulla prevenzione del tumore al seno.

A tale riguardo, in adesione alla campagna, si invitano le Società a svolgere idonea attività divulgativa e a voler trasmettere con l’ausilio di uno speaker e/o di un impianto audio all’interno degli impianti sportivo - laddove possibile - i contenuti del seguente messaggio in occasione di tutte le gare in programma nelle giornate del 23, 24, 25 e 26 Ottobre 2026.

Messaggio da leggere nelle gare che si disputeranno dal 23 al 26 Ottobre 2026

Nel mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno, la Lega Nazionale Dilettanti rinnova il proprio sostegno a Komen Italia e alla campagna “La prevenzione è il nostro capolavoro”. Insieme, sui tutti i campi del calcio dilettantistico, per ricordare l’importanza della diagnosi precoce e dei controlli regolari.

La prevenzione può salvare la vita.

Comunicazioni Segreteria

COPPA ITALIA DI ECCELLENZA: GARA DI FINALE S.S. 2026/2027

All'esito dei risultati ottenuti nelle gare di Semifinale della Coppa Italia di Eccellenza, accedono alla gara di Finale, Stagione Sportiva 2026/2027, le Società BASTIA 1924 e TERNI FOOTBALL CLUB.

La gara di Finale si disputerà **MERCOLEDI' 11/11/2026**, con inizio alle ore 20.30, presso lo Stadio Comunale "E. BLASONE" di Foligno.

Si riporta di seguito l'esito del sorteggio per la determinazione della squadra prima nominata:

TERNI FOOTBALL CLUB – BASTIA 1924

Stadio Comunale "E. BLASONE" – ore 20:30

REGOLAMENTO:

ART. 2.2) – GARA DI FINALE

Nella gara di finale, in caso di parità di punteggio, al termine dei tempi regolamentari, per determinare la squadra vincente si procederà all'effettuazione di due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno.

In caso di ulteriore parità si procederà all'effettuazione di tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti.

Alle due finaliste verranno riconosciuti i seguenti premi:

- Trofeo Campione Regionale Coppa Italia di Eccellenza alla squadra vincente.
- n.35 medaglie alle due squadre.

Convocazione Rappresentativa Regionale Under 19

(Annulla e sostituisce quanto pubblicato con C.U. n. 61 del 22/10/2026)

Il Comitato Regionale Umbria, su indicazione del Tecnico preposto, **Sig. Moreno GIACCHETTI**, convoca per **Mercoledì 28 Ottobre 2026**, alle **ore 14:30**, presso lo **Stadio Comunale "G. Fatabbi"**, **Via San Benedetto 20, 06029 Valfabbrica (PG)**, per una seduta di allenamento, i sottoelencati calciatori:

	ASSISI CALCIO 2023	Grilli Francesco, Zhegrova Blend.
A.S.D.	ATLETICO FOSSATO	Falzetti Giordano, Godino Alessandro, Palanca Geremia.
A.S.D.	CANNARA	Diarena Jacopo, Fumanti Filippo.
G.S.D.	CASA DEL DIAVOLO	Abati Andrea, Carini Martin, Fabbi Riccardo, Santucci Vittorio, Vittorini Gaetano.
S.S.D.	CERQUETO CALCIO	Cerbella Lorenzo, Giombini Alessandro.
ASD	FOOTBALL CLUB GUALDO	Castellani Alessio, Ciccarelli Alessandro, Depretis Manuel, Nardi Giacomo, Pellegrini Michael, Rinaldini Matteo.
A.S.D.	FONTANELLE	Capannelli Filippo, Capponi Nicolò, Carletti Simone, Molla Ilias.
A.S.D.	GRIFO SIGILLO	Arborea Nicolas, Cambiotti Tommaso.
	JULIA SPELLO CASTELLO	Fusco Francesco, Mancinelli Gabriele.
A.S.D.	NOCERA UMBRA 2017	Bontempi Nicolò, Gjuzi Rafael.
A.S.D.	PADULE 1976	Maurizi Niccolò, Pedini Walter, Venanzi Giovanni.
A.S.D.	PETRIGNANO	Brozzi Luca, Tomassini Filippo.
A.S.D.	PONTEVALLECEPPI RIPÀ	Brecchia Cristian, Mariani Carletti Lorenzo.
A.S.D.	RIVO SUBASIO	Galuppi Alessandro, Marracci Diego.
POL.	VIRTUS FOLIGNO A.S.D.	Ametrano Tommaso, Mazzanti Elliot, Silvestrino Alberto, Siouali Mouhamed Amine.

Gli interessati dovranno presentarsi muniti degli indumenti personali di gioco (compresi parastinchi), della **COPIA DEL CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA' E DEL DOCUMENTO DI IDENTITA'**. Si precisa che in mancanza del certificato medico il calciatore interessato non potrà effettuare l'allenamento o l'eventuale gara amichevole.

DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE	SIG.	GABRIELE	CILIANI
SELEZIONATORE	SIG.	MORENO	GIACCHETTI
MEDICO	DOTT.	EUGENIO	MENCARELLI
MASSAGGIATORE	SIG.	CRISTIANO	CONFORTO
ALLENATORE DEI PORTIERI	SIG.	ADRIANO	MIGLIOSI
COLLABORATORE	SIG.	SERGIO	LUPINI

Il regolamento della F.I.G.C. (art. 76 comma 2 delle N.O.I.F.) dispone che i calciatori sono obbligati a rispondere alla presente convocazione. La mancata partecipazione, per eventuali gravi motivi, dovrà essere **ASSOLUTAMENTE COMUNICATA ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 26 OTTOBRE 2026 - h.12:00** e motivata al numero di cellulare 335/6664795 documentandola successivamente ad uno dei seguenti indirizzi e-mail: cru@lnd.it e comunicazionecru@lnd.it.

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 22 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

ECCELLENZA

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO** IN MERITO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – BASTIA 1924, DISPUTATASI A TERNI IL 04.10.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 51 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 07.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **AMMENDA DI €300,00 (A.S.D. OLYMPIATHYRUS S.VALENTINO);**
- **INIBIZIONE DIRIGENTE CORSI SANDRO FINO AL 28.02.2027;**
- **AMMENDA DI €300,00 DIRIGENTE CORSI SANDRO.**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **22.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

il Direttore di gara ha confermato a questa Corte quanto dal medesimo descritto nel referto (e relativa integrazione del 05.10.2026) ribadendo che a fine gara il Dirigente Addetto all'Arbitro, sig. Sandro Corsi, si avvicinava all'Arbitro stesso dicendogli che doveva usare lo stesso metro di giudizio sia con i dirigenti che con i giocatori; l'Arbitro riferisce di aver fornito al Corsi i chiarimenti sul proprio operato e si dirigeva nel proprio spogliatoio. Il Corsi entrava quindi nello spogliatoio del Direttore di gara chiedendo ulteriori chiarimenti, ma quest'ultimo lo invitava a concludere la conversazione al riguardo. Riferisce sempre il Direttore di gara che, a quel punto, il Corsi con un sorriso sarcastico, pronunciava la frase descritta nell'allegato al referto ovvero "guarda che da noi esiste l'art. 22 della Costituzione che dice che in Italia si deve parlare italiano".

L'Arbitro ha escluso che il Corsi gli abbia rivolto la diversa frase "guardi che la Costituzione italiana all'art. 21 sancisce il diritto di espressione e di parola", come invece prospettato dalla società reclamante.

Sulla base delle chiare risultanze istruttorie la Corte ritiene superflua l'audizione dell'osservatore arbitrale richiesta dalla società reclamante.

Ciò premesso, ad avviso della Corte la frase pronunciata dal Dirigente Corsi all'indirizzo dell'Arbitro integra, quantomeno indirettamente, una denigrazione rivolta all'Arbitro stesso per motivi di lingua e/o nazionalità, in quanto tale sanzionabile ai sensi dell'art. 28 C.G.S. quale comportamento discriminatorio.

Le sanzioni inflitte dal G.S. al Corsi sono congrue e meritevoli di integrale conferma, tenuto anche conto del ruolo specifico di "Dirigente Addetto all'Arbitro" rivestito dal Corsi medesimo, la cui funzione è proprio quella di assistere e tutelare la figura dell'Arbitro.

Parimenti congrua è la sanzione comminata dal G.S. nei confronti della società, stante la responsabilità concorrente di quest'ultima ai sensi dell'art. 28 comma 5 C.G.S.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

*** * ***

La Corte Sportiva di Appello Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituita dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Paolo Cutini e dall'Avv. Maria Grazia Cespa, Componenti, nella sua **riunione del 22 Ottobre 2026**, ha assunto le seguenti decisioni:

UNDER 14 REGIONALE

NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA' **A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA F.C.** IN MERITO ALLA GARA SAN MARCO JUVENTINA F.C. – ELLERA CALCIO, DISPUTATASI A TERNI IL 27.09.2026, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR.2 DEL PROV. PERUGIA DEL 01.10.2026, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A:

- **SQUALIFICA CALCIATORE DEL ZOPPO GIOVANNI PER 10 GARE**

NELLA RIUNIONE DEL GIORNO **22.10.2026** HA ASSUNTO LA SEGUENTE DECISIONE:

Sulla base del referto arbitrale emerge univocamente che nel corso della gara il calciatore Del Zoppo pronunciava l'espressione "albanese di merda" a seguito di un gol realizzato dalla squadra dell'Ellera Calcio; emerge sempre dal referto che a fine gara il calciatore riferiva all'Arbitro che tale espressione era rivolta ad un suo compagno di squadra, circostanza peraltro ribadita anche dalla Società reclamante.

Ciò premesso la Corte ritiene che la suddetta frase, a prescindere dal fatto che fosse rivolta ad un avversario o ad un compagno di squadra, integra indiscutibilmente un comportamento discriminatorio di cui all'art. 28 C.G.S.

La sanzione inflitta dal G.S., corrispondente al minimo edittale di cui al suddetto art. 28, appare congrua e meritevole di integrale conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Paolo Cutini

Avv. Maria Grazia Cespa

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 22 OTTOBRE 2026

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace